REGOLAMENTO (CEE) N. 2024/90 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/86 per quanto riguarda l'aiuto allo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per l'equiparazione delle relative condizioni di prezzo con quelle dello zucchero greggio preferenziale (3), prevede, in particolare, la concessione di un aiuto comunitario forfettario per lo smercio ai produttori di zucchero fabbricato nei dipartimenti francesi d'oltremare e consegnato nei porti europei della Comunità; che tale aiuto si compone di due importi, di cui uno rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla fase fob e l'altro rappresenta le spese del trasporto marittimo dalla fase fob dipartimenti francesi d'oltremare alla fase cif porti europei della Comunità;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 437/87 (5), è possibile concedere un anticipo sul pagamento dell'aiuto solo dopo che gli zuccheri greggi prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare siano effettivamente arrivati a destinazione nei porti europei della Comunità;

considerando che i produttori di tali zuccheri dispongono nelle loro fabbriche di capacità di stoccaggio limitate e pertanto tutti gli zuccheri destinati ad essere spediti alle raffinerie comunitarie sono immagazzinati, fin dal momento della produzione, nei sili portuali; che i produttori sono pertanto indotti ad anticipare le spese di spedizione dalla fabbrica al porto di imbarco; che in questi ultimi anni, a causa dell'irregolarità delle spedizioni, il periodo di tempo per cui è necessario anticipare tali spese è aumentato di pari passo con la durata del magazzinaggio nei sili portuali, il che comporta un onere crescente per i produttori; che è pertanto giustificato prevedere la possibilità di versare un anticipo sul pagamento definitivo dell'aiuto pari all'ammontare dell'elemento fob dell'aiuto stesso; che è opportuno subordinare la concessione di tale anticipo alla costituzione di una cauzione di importo equivalente da parte del richiedente, nonché stabilire le altre condizioni necessarie per poter beneficiare dell'anticipo, in particolare i quantitativi di zucchero ammessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2750/86 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 e a richiesta del produttore o dei produttori di zucchero greggio interessati, può essere concesso altresì un primo anticipo di importo pari all'elemento dell'aiuto indicato all'articolo 2, primo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2225/86. Questo primo anticipo costituisce un acconto sull'anticipo previsto al paragrafo 2.

L'anticipo di cui al primo comma si calcola in base al peso accertato nel silo del porto di imbarco dalle autorità competenti francesi o da persone che operano sotto il loro controllo, convertito in zucchero bianco in base ad una resa forfettaria del 96 %.

La domanda di cui al primo comma deve essere accompagnata dalla costituzione di una cauzione di importo equivalente all'anticipo richiesto. La cauzione viene svincolata per i quantitativi per i quali viene versato definitivamente l'aiuto complessivo di cui all'articolo 2, primo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2225/86, alle condizioni di cui al paragrafo 1.

A scelta del richiedente, la cauzione può essere costituita in contanti o sotto forma di garanzia concessa da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dalla Francia.

La cauzione viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi di zucchero per i quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1990.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione